



## **ORDINANZA MUNICIPALE** concernente gli esercizi pubblici

Ris. Mun. 12.12.1995, 22.10.2002

**Il Municipio di Massagno**, richiamati

- artt. 192 LOC, 44 RALOC,

- artt. 36 e seg., 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994  
come pure il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3  
dicembre 1996;

### **o r d i n a :**

#### **CAPITOLO 1** **Disposizioni generali**

Art. 1  
**Oggetto**

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

#### **CAPITOLO 2** **Orari di apertura**

Art. 2  
**Locali notturni**

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, non possono venir aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana.

2. Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

3. I locali notturni e le discoteche non possono venir aperti prima delle ore 21.00.

4. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP).

Art. 3  
**Piano bar**

I locali piano bar non possono venir aperti prima delle ore 19.00.

### CAPITOLO 3 **Orari di chiusura**

Art. 4  
**Locali in genere**

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venir chiusi entro le ore 01.00.

2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli artt. 10 cpv. 2-3 e 19 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Art. 5  
**Locali notturni**

#### **a) in generale:**

1. I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00.

2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.

#### **b) Piano bar e discoteche:**

1. I Piano bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 02.00.

2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 03.00.

### CAPITOLO 4 **Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie**

Art. 6  
**Notifica**

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

Art. 7  
**Facoltà del Municipio**

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

## CAPITOLO 5

### Deroghe

- Art. 8**  
**Definizione**
- La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.
- Art. 9**  
**Concessione**
1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 5), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
2. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP, il Comandante della Polizia comunale o il Segretario comunale sono competenti per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.
- Art. 10**  
**Circostanze urgenti**
- Sono circostanze urgenti dell'art. 38 cpv. 1 della Legge, i banchetti, le cene sociali, ed in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 4 cpv. 1 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.
- Le istanze per le deroghe debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che lo giustificano.
- Art. 11**  
**Limitazione**
1. Salvo circostanze particolari (o festività riconosciute), non possono essere accordate deroghe d'orario dopo le ore 04.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.
- Art. 12**  
**Tasse**
- Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:
- Locali notturni:*  
fr. 50.-- per ora;  
fr. 120.-- per fine settimana (ve, sa, do).
- Piano bar e discoteche:*  
fr. 40.-- per ora;  
fr. 100.-- per fine settimana (ve, sa, do).
- Altri locali:*  
fr. 30.-- per ora di deroga, ogni giorno.

## CAPITOLO 6

### Permessi speciali

- Art. 13  
**Occasioni straordinarie**
- Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 30 della Legge, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.
- Concessione**
- Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di **10 giorni** consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.
- Art. 14  
**Presupposti**
- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro;
  - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
  - alla presenza sul posto di un gerente responsabile, ecc.
- Art. 15  
**Limitazione**
- Alfine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.
- Art. 16  
**Tasse**
- Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.--.

## CAPITOLO 7

### Ballo pubblico

- Art. 17  
**Assoggettamento**
1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
  2. E' occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
  3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.
- Art. 18  
**Limitazioni**
- Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

## CAPITOLO 8

### Apparecchi da gioco e musica

- Art. 19  
**Premessa**
1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, dev'essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
  2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
- Art. 20  
**Musica**
1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 18 cpv. 1 è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
  2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e solo se questo non provoca disturbo al vicinato.
  3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti.

## CAPITOLO 9

### Tasse di cancelleria

- Art. 21  
**Applicazione**
- Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria, come all'art. 15.

## CAPITOLO 10

### Sanzioni

- Art. 22  
**Multa**
1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
  2. Sono punibili:
    - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
    - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine e dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
  3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 23  
**Revoca**

Il Municipio può limitare gli orari di apertura degli esercizi pubblici per motivi di ordine pubblico.

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:  
- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;  
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

## CAPITOLO 11 **Rimedi di diritto**

Art. 24  
**In generale**

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

## CAPITOLO 12 **Disposizioni finali**

Art. 25  
**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 5 aprile 1997.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

*ing. Antonio Bottani*

*Damiano Ferrari*

Adottata dal Municipio con risoluzione 12.12.1995

Modificata dal Municipio con risoluzioni 25.3.1997 / 22.10.2002

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 27.3.1997 ed il 10.4.1997 nonché dal 23.10.2002 al 6.11.2002